

14 agosto 1996, n.494 e.s.m.

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili



Ritorno
all'indice



Aiuto

[L'articolo 16](#) del presente decreto introduce la possibilità di eseguire una valutazione dell'esposizione personale al rumore preventiva, sulla base dei valori standard di rumorosità individuati da studi e misurazioni, la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

Inoltre, il medesimo articolo stabilisce, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra, la possibilità di impiegare nella valutazione il livello di esposizione settimanale così come definito [dall'articolo 39](#) del D.Lgs. 277/91.



DECRETO LEGISLATIVO

14 agosto 1996, n. 494 e.s.m.

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

G.U. del 23 settembre 1996, n. 223

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

emana

il seguente decreto legislativo:

omissis

Art. 16

Modalità di attuazione della valutazione del rumore

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'[articolo 40](#) del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'[articolo 39](#) del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

omissis

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCALFARO

PRODI - *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU - *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI - *Ministro degli affari esteri*

FLICK - *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI - *Ministro del tesoro*

BINDI - *Ministro della sanità*

BERSANI - *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

NAPOLITANO - *Ministro dell'interno*

BASSANINI - *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*